

SCHEDA n.3

ASSISTENZA DOMICILIARE

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare è garantito nelle situazioni che necessitano di attività assistenziali che non possono essere soddisfatte da parenti o volontari.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Obiettivi del servizio sono:

- migliorare la qualità della vita delle persone che presentano problemi di tipo socio-assistenziale tendendo a mantenerle il più possibile al proprio domicilio in condizione di sicurezza e di salute;
- favorire nei limiti del possibile il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare;
- prevenire e/o recuperare situazioni di emergenze e/o rischio;
- supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari.

Il servizio si attua attraverso supporti domestici e familiari, igiene e cura della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (con l'esclusione di interventi di carattere infermieristico), sostegno e stimolo dell'utente nelle relazioni con i familiari e la comunità, disbrigo di piccole pratiche/commissioni, ecc.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio sono l'anziano, l'adulto o il minore in situazione di bisogno anche temporaneo che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- presenza di malattie che comportino la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;
- carenza o limitata disponibilità dei familiari rispetto ai bisogni;
- famiglia problematica con particolari difficoltà nella gestione domestica;

MODALITA' E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE

L'istruttoria per l'attivazione dell'assistenza domiciliare avviene su richiesta dell'interessato e/o di un familiare di riferimento ed è presentata all'ufficio Servizi Sociali attraverso la compilazione di apposito modulo.

Le richieste sono valutate dall'Assistente Sociale sulla base delle condizioni familiari per definire il tipo di intervento necessario. L'attivazione del servizio può essere anche disposta sulla base di un progetto elaborato tramite U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale).

La domanda deve essere elaborata entro 30 giorni dalla presentazione. Entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda il Servizio Sociale provvede all'eventuale erogazione del servizio, verificata la disponibilità economica del bilancio comunale.

Il servizio viene svolto da operatori socio-sanitari qualificati.

La cessazione del servizio può avvenire per:

- perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma d'intervento;
- scarsa e/o non proficua collaborazione dell'utente nei confronti del servizio;
- decesso;
- ricovero in Istituto;

- trasferimento in altro Comune.

Il Servizio Sociale valuterà la sospensione del servizio domiciliare in caso di assenza temporanea dell'utente; potrà altresì essere sospeso il servizio qualora si riduca la disponibilità dello stesso anche per sopravvenute richieste di persone non abbienti o di casi gravi.

L'Assistente Sociale si farà garante del mantenimento del progetto di attivazione.

DOCUMENTAZIONE, CRITERI DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Per la presentazione della domanda di attivazione del Servizio domiciliare è necessario presentare il modello ISEE (ISEE standard o ISEE corrente) in corso di validità.

L'Ufficio Servizi Sociali si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 9 (controlli) del presente regolamento.

Valutata la situazione socio-economica dell'utente l'Assistente Sociale esprime il proprio parere e propone l'eventuale attivazione del servizio.

L'utente può prendere parte al pagamento del servizio di assistenza domiciliare con una quota di compartecipazione definita annualmente applicando la seguente tabella:

<u>Valore ISEE</u>	<u>% di compartecipazione alla spesa</u>
Da € 0 ad € 8.500	Esenzione totale
Da € 8.501 ad € 13.500	25% del costo orario
Da € 13.501 ad € 17.500	50% del costo orario
Da € 17.501 ad € 22.500	75% del costo orario
oltre € 22.500	100% del costo orario

Nel caso in cui l'utente sia assente deve avvisare l'ufficio almeno 24 ore prima per non dover pagare la tariffa intera del servizio, tranne i casi di ricovero ospedaliero o accesso al pronto soccorso.

La soglia di partecipazione al costo del servizio viene adeguata annualmente all'indice ISTAT FOI dal dicembre di due anni precedenti al dicembre dell'anno precedente e approvata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, modificare le soglie e le percentuali di partecipazione al costo del servizio.

All'inizio di ogni anno dovrà essere presentato dall'utente del servizio l'ISEE aggiornato, in base al quale, sarà definita la compartecipazione al costo da applicare per l'intero anno.

Nel caso l'utente non presenti o non intenda presentare l'attestazione ISEE gli verrà addebitato il 100% del costo del servizio.

In caso di richieste di attivazione urgenti e in mancanza dell'attestazione ISEE necessaria per determinare la compartecipazione al costo, il servizio potrà essere attivato ugualmente

fatto salvo l'impegno del richiedente di presentare la dichiarazione entro un mese e di rimborsare l'importo dovuto per gli interventi effettuati.

Verrà data comunicazione di avvio del servizio al richiedente con le modalità di contribuzione previste dandone regolare avviso allo stesso.

Per alcune situazioni di particolare disagio valutate dall'Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta, con relazione al Responsabile di Settore, una contribuzione diversa da quanto disposto nella tabella sopra indicata.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.